

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 9 dicembre 2000, n. 6533.

### **Annulla T.A.R. Puglia – Bari: I Sezione, 23 novembre 1999, n. 1791.**

*La violazione delle norme in materia di propaganda elettorale, divieto di comunicazione istituzionale e parità di accesso ai mezzi di informazione determina sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili, ma non la nullità del procedimento elettorale.*

*Omissis.*

5. Con un primo gruppo di censure, l'appellante lamenta che:

alla data del 20 maggio 1999 non erano stati pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune di ... i programmi amministrativi dei partiti partecipanti alle elezioni, né i loro bilanci preventivi di spesa per la propaganda elettorale;

nel corso della campagna elettorale sono state ripetutamente violate le regole in materia di "par condicio";

l'amministrazione comunale ha operato una inammissibile campagna istituzionale.

Le censure sono infondate. L'eventuale violazione delle regole in materia di parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi, di propaganda elettorale e di comunicazione istituzionale non si riflette sulla validità delle operazioni elettorali, ma costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni a carico dei soggetti responsabili.

Ne consegue la manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 comma 1 della legge 5 maggio 1993, proposta dal ricorrente in relazione all'articolo 48 della Costituzione, nella parte in cui permette di effettuare propaganda elettorale a pagamento.

*Omissis.*